



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

Via Nazionale n, 16 – 87020 – tel. 0985/5454, 5453, 5152 – Fax 0985/5510
sindaco.santamariadelcedro@asmeoec.it – mail personale: giusaul@tiscali.it

ORDINANZA n. 8 del 24/06/2013.

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 6 del 29/08/2011, alla quale vengono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni, esclusivamente per la "zona mare", nella quale sono posizionati cassonetti per l'indifferenziata;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i;

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;

Verificato che, con l'inizio della stagione estiva, il conferimento dei rifiuti nei cassonetti dell'indifferenziata sta avvenendo in modo irregolare e con scarso senso di responsabilità, a tutela del decoro e della salute pubblica;

Considerato che durante tale periodo il conferimento debba essere effettuato in orari ben definiti e con le modalità appresso indicate;

ORDINA

- 1) Il deposito nei cassonetti dei rifiuti, contenuti in buste chiuse, deve essere effettuato tassativamente dalle ore 22,30 alle ore 7,00 del giorno successivo;
- 2) Gli esercizi commerciali depositano i rifiuti alla chiusura serale. Gli imballaggi di cartone devono essere ordinatamente posti vicino ai cassonetti, dopo averli schiacciati e legati (è opportuno non depositare piccoli quantitativi che non si adattano al trattamento descritto, per conferirli nei giorni successivi);
- 3) Le sfalciature, se non trattate direttamente, devono essere depositate in buste chiuse vicino ai cassonetti e non all'interno degli stessi, con i medesimi orari dei rifiuti indifferenziati;
- 4) Gli ingombranti verranno ritirati al vostro indirizzo ogni venerdì, previa prenotazione entro il giovedì antecedente, telefonando al numero 0985/5453 (ufficio protocollo).

SANZIONI

Ogni violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000,

Ai sensi dell'art.255 del D. Lgs. n. 152/2006, e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00. Se l'abbandono di rifiuti sul

suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.

DISPONE

La massima pubblicizzazione della presente Ordinanza e la pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune .

Che i Vigili Urbani predispongano idonea attività di controllo e vigilanza sull'osservanza, da parte dell'utenza domestica e commerciale, delle modalità sopra indicate.

Che la presente sia notificata ai Vigili Urbani e alla Stazione Carabinieri.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti il competente Tribunale amministrativo nei termini di legge.



Il Sindaco
(Giuseppe Aulicino)

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Giuseppe Aulicino mentioned in the text above.